

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-607 del 05/02/2018
Oggetto	DPR 59/2013- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA NEVICOLOR SPA DI LUZZARA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-630 del 05/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.33356/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**NEVICOLOR Spa**" – **Luzzara**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**NEVICOLOR Spa**" avente sede legale in Comune di **Luzzara – Via Maso n.27** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **lavorazione di materie plastiche** ubicato in Comune di **Luzzara – Via Maso n.27** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/14236 del 5/12/2017;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.52/06;
- conferma iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006 con prot. 45541 del 1/8/2014;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto di Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/298 acquisito in data 11/01/2018;

Visto l'atto del Comune di Luzzara, acquisito in data 26/01/2018 al PGRE/1054 e, comprensivo di nulla osta allo scarico dei reflui domestici in corpo idrico superficiale e di parere di conformità urbanistica;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**NEVICOLOR Spa**" ubicato nel Comune di **Luzzara – Via Maso n.27** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.53488/163/2015 del 19/10/2015;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2.a – Scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2.b – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art.216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**NEVICOLOR Spa**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione di materie plastiche** negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via Maso n.27** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

EMISSIONE N.7 – FILTRO ESTRUSORE LINEA 4  
 EMISSIONE N.7.1 – SFIATO ESTRUSORE LINEA 3  
 EMISSIONE N.8 – SFIATO ESTRUSORE LINEA 9 E LINEA 15  
 EMISSIONE N.8.1 – SFIATO ESTRUSORE LINEA 6  
 EMISSIONE N.9 – SFIATO ESTRUSORE LINEA 8  
 EMISSIONE N.11 – SFIATO LABORATORIO  
 EMISSIONE N.19 – SFIATO TRASPORTO ADDITIVI  
 EMISSIONE N.20 – TRASPORTO ADDITIVI  
 EMISSIONE N.23 – BOX ADDITIVI PRODUZIONE 1  
 EMISSIONE N.24 – TRAVASO FIBRA DI VETRO  
 EMISSIONE N.25 – SALDATURA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (**3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata**) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Aprile 2018** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **16 Aprile 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E4-E4.1	SILI SEMILAVORATI	5000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	3	Materiale Particellare	< 10	
E6	RICAMBIO ARIA LOCALE ESTRUSORI	5000	Oltre il colmo del tetto	24	-----	----	
E7	FILTRO LINEA 4 ESTRUSORI	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(1)
E7.1	SFIATO LINEA 3 ESTRUSORE	2500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(1)
E8	SFIATO LINEA 9 E LINEA 15 ESTRUSORE	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(1)
E8.1	SFIATO LINEA 6 ESTRUSORE	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(1)
E9	SFIATO LINEA 8 ESTRUSORE	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(2)
E10	SFIATO MULINO 2	5000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare	< 10	
E11	SFIATO LABORATORIO	3000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	(3)
E12	SFIATO LABORATORIO	5000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E14	SFIATO ESTRUSORE LINEA 2 BIS	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 20	
E16	CAPPA LABORATORIO	3500	Oltre il colmo del tetto	0,5	COV (C-Tot)	< 20	(4)
E17	FORNO PER PULIZIA FILTRI ESTRUSORI	1000	Oltre il colmo del tetto	1	----	----	
E18	SFIATO ESTRUSORE LINEA 12 e 14	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare SOV (C-Tot)	< 10 < 20	
E19	SFIATO TRASPORTO ADDITIVI	2500	Oltre il colmo del tetto	1	----	----	(2)
E20	SFIATO TRASPORTO ADDITIVI	2500	Oltre il colmo del tetto	1	----	----	(2)
E21	SFIATO INFIAMMABILIMETRO E MUFFOLA	300	Oltre il colmo del tetto	30 min/g per 5 g/mese	----	----	
E22	PROVA INCANDESCENTE ICPOES + FILO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E23	BOX ADDITIVI PRODUZIONE 1	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	----	(1)(2)
E24	TRAVASO FIBRA DI VETRO	2000	Oltre il colmo del tetto	15 min/g	----	----	(2)
E25	SALDATURA	2900	Oltre il colmo del tetto	0,5 min/g	----	----	(4)
E26	BOX ADDITIVI PRODUZIONE 2	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E27	SABBIATRICE PIASTRE	1000	Oltre il colmo del tetto	45 min/g	----	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E28	PRESSA PRODUZIONE 2	2500	Oltre il colmo del tetto	3	SOV (C-Tot)	< 20	
E29	SFIATO TRASPORTO ADDITIVI	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E30	TRAVASO SILOS	2500	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	----	----	
E31	POLVERATORE	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	----	
E32	PROVA MELT INDEX	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E33	BAGNO EVAPORAZIONE PER	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E34	AMBIENTE LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E35	PROVA KARL FISHER	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E36	ESTRUSORI PROVE	7000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare SOV (C-Tot)	< 10 < 20	
E37	AMBIENTE LABORATORIO PRIMO PIANO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					

(1) Trattandosi di cambio della denominazione dell'emissione e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(2) Trattandosi di spostamento dell'emissione all'interno dello stabilimento e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(3) Trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento dell'emissione e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

(4) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici



- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per le emissioni n. 7 – 7.1 – 8 – 8.1 - 9 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 28 – 36 ed una periodicità almeno annuale per le emissioni n.4 – 4.1 – 10.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/14236 del 5/12/2017.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

**a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

**b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

**c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2.a – Scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06**

**Dati tecnici**

- la richiesta di autorizzazione si riferisce a 3 distinti punti di scarico in acque superficiali:
  - scarico n. 1: è costituito dalle acque di raffreddamento degli estrusori dei laboratori e della linea produttiva 2, eventuali piccole aliquote di reflui provenienti dalle caditoie che raccolgono acque scolate dai materiali presenti nei capannoni di macinazione e densificazione, acque reflue industriali provenienti dal lavaggio con sola acqua dei tubi degli estrusori, acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei piazzali della parte est dello stabilimento;
  - scarico n. 2: è costituito dalle acque di raffreddamento degli estrusori del reparto produttivo e dalle acque meteoriche del piazzale centrale dello stabilimento;
  - scarico n. 3: è costituito dalle acque meteoriche del piazzale ovest dello stabilimento;
- la Ditta dichiara che la rete fognaria e gli impianti di trattamento non sono variati rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- i rifiuti plastici sono posizionati in area dedicata e le acque meteoriche non hanno azione di dilavamento su tali materiali sia per la loro natura inerte sia perché quelli di piccole dimensioni sono stoccati in cassoni chiusi;
- le acque reflue provenienti dal punto di scarico n. 1 sono trattate da una vasca di decantazione con filtro a paglia. I reflui provenienti dal lavaggio dei tubi sono trattati anche da dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- gli scarichi n. 2 e 3 utilizzano un trattamento con filtri a paglia per trattenere eventuali particelle plastiche;
- lo scarico di reflui di raffreddamento è in atto tutti i giorni lavorativi;
- l'approvvigionamento idrico avviene tramite 2 pozzi dotati di contatore;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Fossa Luzzarese, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

**Prescrizioni**

1. Gli scarichi finali devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. I lavaggi dei tubi degli estrusori, i cui reflui recapitano allo scarico n. 1, dovranno essere effettuati esclusivamente con acqua non essendo previsto un trattamento per i tensioattivi di questi reflui.
5. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione a questa Provincia e all'ARPA territorialmente competente, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento, o dal proprietario o da ditta specializzata, anche al fine di verificarne la perfetta efficienza.
7. I punti individuati per il controllo degli scarichi devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.

8. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
9. I fanghi e gli oli prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
10. Sui reflui derivanti dallo scarico n. 1, 2 e 3 dovrà essere effettuato almeno 1 autocontrollo all'anno sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici ed in particolare: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali su un campione prelevato con campionamento medio - composito della durata di 3 ore o, limitatamente allo scarico n. 3, di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore.
11. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
12. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
13. Di dare atto che la presente autorizzazione è nulla qualora i dati dichiarati e i manufatti di raccolta e convogliamento dei reflui non siano coerenti alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
14. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note a questa Provincia per gli eventuali atti di legge.
15. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale e scarico ai sensi della normativa vigente.
16. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE territorialmente competente i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

## **Allegato 2.b – Scarico delle acque domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06**

- Il presente allegato riguarda i servizi igienici degli edifici presenti nell'insediamento industriale, indicati in planimetria con le sigle S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, (con carico inquinante complessivo inferiore ai 50 A.E.), recapitanti in due punti di scarico denominati in planimetria n.4 e n.5.
- Rispetto a quanto precedentemente autorizzato la ditta ha provveduto all'adeguamento degli scarichi predisponendo il previsto filtro anaerobico, aggiunto un nuovo servizio (S7) ed eliminato il punto di scarico n.6.
- La situazione impiantistica del sistema fognario delle acque reflue domestiche è il seguente:
  - SCARICO n°4: costituito dagli scarichi dei servizi igienici S1, S3, S4, S5, S6 ed S7. Ogni servizio igienico è dotato di degrassatore e vasca Imhoff.  
I reflui poi confluiscono ad un unico filtro anaerobico dimensionato per 22 AE, prima del recapito finale in corpo idrico superficiale.
  - SCARICO n°5: costituito dal servizio igienico S2. Il sistema di trattamento prima dello scarico finale è costituito da degrassatore, vasca Imhoff, filtro anaerobico dimensionato per 4 A.E.
- Il corpo recettore delle acque di scarico è il Cavo Fossa Luzzarese, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

### **Prescrizioni**

1. La ditta deve rispettare quanto riportato negli elaborati grafici e progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Per ogni linea di scarico deve essere accessibile il pozzetto di ispezione e prelievo a valle dell'impianto di depurazione al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
3. Deve essere mantenuta la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche.
4. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente, e di oli minerali.
5. Si deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di depurazione tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione a potenzialità e loro effettivo utilizzo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
6. I rifiuti (fanghi di separazione grassi e depurazione) derivanti dagli interventi e operazioni di manutenzione degli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
7. Sia garantito il corretto deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

**Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/06.**

Ditta **NEVICOLOR SPA**

Impianto: LUZZARA in V. MASO 27

Registro Provinciale Recuperatori n. **66**

1. Dato atto che:

lo stesso impianto risulta iscritto al n. 66 del registro di cui all'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 a far data dal 13/5/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

- comunicazione datata 07/05/1998 pervenuta il 13/05/1998 esercizio attività a far tempo dal 13/05/1998;
- comunicazione datata 12/05/2003 pervenuta il 17/06/2003 esercizio attività a far tempo dal 15/07/2003;
- comunicazione datata 12/05/2003 pervenuta il 17/06/2003 esercizio attività a far tempo dal 22/11/2003;
- comunicazione datata 09/07/2008 pervenuta il 09/07/2008 esercizio attività a far tempo dal 15/07/2008;
- comunicazione datata 04/11/2011 pervenuta il 04/11/2011 esercizio attività a far tempo dal 13/02/2012;
- comunicazione datata 10/06/2013 pervenuta il 10/06/2013 esercizio attività a far tempo dal 16/07/2013;

2. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nella stessa tabella, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.

3. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

4. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- inquinamento atmosferico;
- prevenzione incendi;
- smaltimento acque di scarico;
- inquinamento acustico;

– sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

5. la potenzialità complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R3) è di:
- 4,00 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 6.1.3 del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
  - 5,70 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 6.2.3 del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
6. Si incarica il Distretto ARPA Nord di Novellara di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto .

**Tabella n. 1 – Tipologie di recupero**

<b>06.01</b>		<b>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici</b>				<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)						
150102	imballaggi in plastica						
170203	plastica						
191204	plastica e gomma						
200139	plastica						
<b>TOTALE</b>		<b>300</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.01</b>		<b>rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici</b>				<b>R3</b>	
06.01.3 lett. .	messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate					R3	
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
06.01.4 lett. .	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 10667 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R3)</b>		<b>Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R3)</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)						
150102	imballaggi in plastica						
170203	plastica						
191204	plastica e gomma						
200139	plastica						
<b>TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2400</b>	<b>1200</b>	<b>2400</b>	<b>1200</b>
<b>06.02</b>		<b>sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche</b>				<b>R13</b>	
<b>Codice CER</b>	<b>Desc. CER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
070213	rifiuti plastici						
120105	limatura e trucioli di materiali plastici						
160119	plastica						
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05						
170203	plastica						

TOTALE		1000	500	3400	1700	0	0
<b>06.02</b>	<b>sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche</b>					<b>R3</b>	
06.02.3 lett. .	messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate					R3	
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
06.02.4 lett. .	materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 602 e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R3)		Stoccaggio annuale (funzionale all'attività R3)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
070213	rifiuti plastici						
120105	limatura e trucioli di materiali plastici						
160119	plastica						
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05						
170203	plastica						
<b>TOTALE</b>		<b>11,4</b>	<b>5,7</b>	<b>3400</b>	<b>1700</b>	<b>3400</b>	<b>1700</b>

#### **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale risulta che l'esercizio dell'attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**